



ALLEGATO come parte integrante alla deli-
berazione n. 1042 del 19.DIC.2015
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(*Emilio Grippo*)
Amelia



ACCORDO INTEGRATIVO

ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO IN DATA 12 DICEMBRE 2002 IN

MATERIA DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI FERROVIARI

TRA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

E

REGIONE ABRUZZO

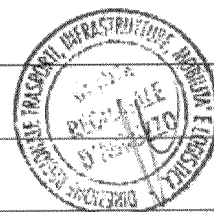
Premesso che:

il contesto normativo di riferimento per la riforma del trasporto pubblico locale è definito dalla Legge n°59 del 15 marzo 1997 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e dal Decreto legislativo n°422 del 19 novembre 1997 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e sue modifiche e integrazioni;

–in particolare, gli artt. 8 e 12 del sopra citato Decreto legislativo n°422/1997 prevedono la delega alle Regioni dei compiti e delle funzioni amministrative e programmatiche riguardanti i servizi ferroviari di interesse regionale e locale concessi a soggetti diversi da FS S.p.A., nonché la stipula di Accordi di programma tra lo Stato e le Regioni per l'attuazione dei conferimenti e l'attribuzione delle relative risorse;

–la Regione Abruzzo, di seguito indicata "Regione" ed il Ministero dei Trasporti e della Navigazione oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di seguito indicato "Ministero", hanno sottoscritto in data

BOZZA ACCORDO





12/01/2000, ai sensi degli artt. 8 e 12 del D.Lgs. n°422/97, un apposito

Accordo di Programma per la delega delle richiamate funzioni in materia di

servizi ferroviari di interesse locale;

– tale Accordo è stato reso vigente con D.P.C.M. 16 novembre 2000,

pubblicato sulla G.U. 30 dicembre 2000 n.303 Serie Generale n°224;

– in data 12 dicembre 2002 è stato sottoscritto tra Regione e Ministero un

Accordo, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n°281/97, ai fini dell'attuazione

dell'art. 15 del D.Lgs. n°422/97, con il quale sono stati individuati alcuni

interventi necessari per il potenziamento ed il risanamento del settore del

trasporto ferroviario, nonché le risorse finanziarie disponibili per assicurare

la copertura degli stessi;

– le risorse tutte non sono state utilizzate con particolare riferimento ai limiti

di impegno concessi per la contrazione di mutui;

– la società Ferrovia Adriatico Sangritana s.p.a. è stata incorporata nella

società TUA s.p.a., con atto del Dott. Giovanni De Matteis in Chieti del 08

giugno 2015, mantenendo autonomia organizzativa nel ramo ferroviario;

VISTA la nota prot. n. 0035649 dell'8 aprile 2009 con la quale la Ragioneria

Generale dello Stato fa presente che relativamente alle economie di cui

all'art. 15 del D.Lgs. 422/97, derivanti dall'utilizzo diretto dei contributi

pluriennali e dal rinvio delle procedure di attivazione dei mutui, le stesse

possono essere riconosciute alle Regioni per la realizzazione di interventi

della medesima natura per il potenziamento ed il risanamento del settore

del trasporto ferroviario, e che a tal proposito le Regioni e il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti dovranno formalizzare i necessari atti integrativi

agli accordi di programma precedentemente sottoscritti in materia di



investimenti nel settore dei trasporti ferroviari;

RILEVATO che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta dell'8 aprile 2009 ha preso atto della Relazione predisposta dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 422/97 nonché dell'invito delle Regioni a procedere con sollecitudine alla stipula di Accordi Integrativi agli Accordi di Programma già stipulati con lo stesso Ministero ai sensi dell'art.15 del D. Lgs. 422/97;

CONSIDERATO:

– che l'Accordo di Programma, sottoscritto il 12 dicembre 2002, è finanziato anche con limiti d'impegno (la cui somma ammonta ad € 53.047.347,50, di cui € 42.936.455,34 costituisce l'ammontare del finanziamento complessivo per i 5 interventi) stanziati con le leggi: n°611/96, n°472/99, n°488/99, n°388/00, n°211/92, n°641/96, n°208/98;

– che, a seguito dell'autorizzazione all'emissione di ruoli di spesa fissa a valere sulle somme impegnate, i suddetti limiti d'impegno sono versati sul conto corrente della Tesoreria Centrale della Banca d'Italia n°23367/1257, istituito ai sensi dell'art. 11 della legge n°166/02, intestato al Ministero e con vincolo di destinazione alla Regione, e successivamente versati, secondo le modalità previste dall'Accordo di programma, sul conto corrente della Tesoreria Provinciale dello Stato di L'Aquila, n°31195, intestato alla Regione;

– che, in relazione all'andamento temporale della realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo in argomento, si è potuto a tutt'oggi garantire la copertura degli stessi senza ricorrere ad oggi alla contrazione di mutui;



- che l’Accordo di Programma del 12 dicembre 2002 è stato rimodulato con D.M. n°114 del 17/01/2005;
- che la Regione, con il presente Accordo, esclude di ricorrere al mercato finanziario, con le risorse assegnate dallo Stato di cui all’art. 15 del D.Lgs. 422/97, per la copertura finanziaria degli interventi sopra citati;
- che il mancato ricorso al mercato finanziario a tutto il 31 dicembre 2017, data della scadenza dell’ultimo limite d’impegno, consentirà di destinare ad investimenti ulteriori € 14.000.000,00 rispetto a quelli originariamente previsti dall’Accordo del 12 dicembre 2002;
- che gli ulteriori investimenti da realizzare sono destinati ad integrare il programma di interventi già previsti dall’Accordo di Programma del 12 dicembre 2002 e devono rispondere alle finalità indicate dalle relative leggi di finanziamento;
- che con nota prot. 1201 del 20/02/2013 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - DIV. 1- si pronunciava in merito alla disponibilità di maggiori risorse finanziarie per la sottoscrizione di uno specifico Accordo Integrativo per € 14.000.000,00;
- che, a tal fine, occorre stipulare un apposito Accordo Integrativo all’Accordo di Programma del 12 dicembre 2002 che individui gli ulteriori interventi da realizzare per il potenziamento ed il risanamento del settore del trasporto ferroviario con la relativa copertura finanziaria;
- che con nota n.58409 del 28/02/2013 e successivamente integrata con nota n. 342244 del 23/12/2014 la Regione Abruzzo ha trasmesso l’elenco dei nuovi suddetti interventi che intende realizzare con le maggiori risorse resesi disponibili;



–che il Comitato di Verifica e Monitoraggio degli Investimenti Pubblici

istituito ai sensi dell'ex art. 8 del D.lgs 422/97 dell'accordo nella seduta del

11/03/2015 si è espresso favorevolmente alla destinazione delle maggiori

risorse finanziarie rese disponibili dal mancato ricorso al mercato

finanziario e finalizzate all'integrazione degli interventi individuati dall'

allegato A trasmessi dalla Regione Abruzzo con le note RA/58409 del

28/02/2013 e successiva RA/342244 del 23/12/2014;

–che la competente divisione tecnica del Ministero con nota n. 337 del

19/01/2015 ha espresso dal punto di vista tecnico il proprio parere

favorevole alla realizzazione degli interventi individuati e comunicati dalla

Regione Abruzzo con la citata nota n. 342244 del 23/12/2014;

–che con D.G.R n. _____ la Regione Abruzzo ha approvato gli interventi e lo

schema di accordo in parola;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

(Oggetto)

Oggetto del presente atto è l'integrazione dell'Accordo di programma

sottoscritto ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs. n°281/97 il 12 dicembre 2002 ai

fini dell'attuazione dell'articolo 15 del D.lgs n°422/97, dal Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Regione Abruzzo, (i cui lavori sono già

stati tutti ultimati tranne l'intervento 2), mediante l'individuazione dei lavori

e delle forniture per il potenziamento e l'ammodernamento della rete



ferroviaria, compreso il materiale rotabile, per un valore di € 14.000.000,00

destinati ad integrare e completare il programma di interventi

originariamente previsto per un valore di € 42.936.455,34;

Art. 3

(Riepilogo delle risorse)

L'individuazione delle risorse con cui garantire la copertura finanziaria degli interventi di cui al successivo articolo 4 è riportata nell'allegato 1 "Tabella annualità maturate in limiti di impegno 2002- 2017" parte integrante del presente Accordo. Il mancato ricorso al mercato finanziario a tutto il 31 dicembre 2017, data della scadenza dell'ultimo limite d'impegno, rende possibile "l'utilizzo diretto di tutti i limiti di impegno già scaduti" di maggiori risorse per investimenti pari a € 14.000.000,00 rispetto a quelle previste dall'Accordo del 12 dicembre 2002 pari a € 42.936.455,34.

Il valore complessivo delle risorse poste a copertura dell'Accordo del 12 dicembre 2002 integrato dal presente Accordo Integrativo e utilizzabili direttamente per investimenti, è pertanto pari a € 56.936.455,34, da destinarsi integralmente a lavori e forniture non essendo previsto a carico delle risorse disponibili la copertura di eventuali oneri finanziari o di altro tipo. A fine di far fronte ad eventuali criticità, anche finanziarie, che potrebbero manifestarsi nel corso degli interventi previsti nell'AdP del 12-12-2002, così come integrato dal presente accordo, le parti concordano che le maggiori risorse utilizzabili direttamente per investimenti siano impiegate in una prima fase per l'80% pari a € 11.200.000,00, rinviando l'utilizzo del rimanente 20%, pari a € 2.800.000,00, al momento in cui si verifichino le condizioni di cui al successivo articolo 7;



Art. 4

(Individuazione degli interventi)

Gli Interventi attivabili a seguito del mancato ricorso al mercato finanziario, comprensivi di lavori e forniture, destinati ad integrare il programma di interventi previsto dall'Accordo di Programma del 12 dicembre 2002, da finanziare con il presente atto integrativo sono:

1 Completamento attrezzaggio tecnologico tratta FOSSAESIA – SALETTI – SEVEL – ARCHI. Costo Intervento € 4.900.000,00;

2 Bretella ferroviaria Saletti - Nuova stazione antistante SEVEL (stralcio funzionale). Costo intervento € 3.000.000,00;

3 Sottostazioni elettriche per alimentazione linea di trazione elettrica (Saletti). Costo intervento € 3.100.000,00;

4 Adeguamento Infrastrutturale sulla Tratta S. VITO MARINA – LANCIANO – CASTEL DI SANGRO (linea storica). Costo intervento € 3.000.000,00;

Il soggetto attuatore si impegna ad affidare lavori per un valore complessivo limitato all'80% delle maggiori risorse rinvenienti dal mancato ricorso al mercato finanziario (pari a € 11.200.000,00). L'affidamento dei lavori per l'importo residuo (pari a € 2.800.000,00) sarà effettuato solo a fronte di uno stato di avanzato dei lavori e delle forniture di almeno il 70% del programma dei lavori individuati e attivati nella prima fase avviati, nonché a seguito dell'estinzione degli eventuali mutui in essere. Fanno parte di specifico allegato "interventi attivabili con Adp integrativo" le schede descrittive degli interventi;

Art. 5

(Modalità di esecuzione dell'accordo integrativo)



Le modalità di esecuzione del presente Accordo Integrativo sono le medesime dell'Accordo sottoscritto il 12 dicembre 2002, dal Ministero e dalla Regione ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs. 281/97 ai fini dell'attuazione dell'articolo 15 del D.lgs. 422/97. A tal fine, l'anticipazione di cui alla lettera a), comma 1. dell'art.7, del richiamato Accordo del 12 dicembre 2002, pari al 40% del valore degli investimenti, e le erogazioni ulteriori di cui alla lettera b), comma 1, del medesimo articolo, vanno rapportate al valore del programma di investimenti del presente Accordo integrativo al netto dell'importo del 20% di € 2.800.000,00. L'erogazione del richiamato 20% è effettuato in un'unica soluzione a seguito del verificarsi delle condizioni del richiamate all'art. 4 nonché dell'avvenuto collaudo di tutti gli interventi e forniture previsti nell'Accordo di programma originario del 12-12-2002 così come integrato e modificato dal presente accordo. I termini del presente accordo potranno essere modificati a seguito dell'applicazione di nuove norme in materia di contabilità pubblica;

Art. 6

(Verifica annuale della copertura finanziaria degli interventi realizzati)

Le risorse verranno erogate dal Ministero alla Regione Abruzzo sul conto corrente della Tesoreria Provinciale dello Stato di L'Aquila, n°31195, non appena, effettivamente disponibili sul c/c infruttifero n°23367/1257 intestato al Ministero con vincolo di destinazione alla Regione medesima, finalizzate agli investimenti nel settore ferroviario dal soggetto attuatore società TUA s.p.a ramo ferroviario "Ferrovia Adriatico Sangritana" s.p.a.

Art. 7

(Conclusione del programma)



A fronte di stato di avanzamento dei lavori e delle forniture di almeno il 70% del programma dei lavori individuati e attivati, nonché a seguito dell'estinzione di eventuali mutui e dell'avvenuto collaudo di tutti gli interventi e forniture previsti nell'Accordo di programma originario del 12-12-2002 così come integrato e modificato dal presente accordo, previo parere favorevole del Comitato di verifica e monitoraggio di cui al successivo art. 8, il Ministero provvederà a svincolare in un'unica soluzione, anche in quote parziali in pendenza della completa conclusione degli interventi, l'importo di € 2.800.000,00.

Art. 8

(Verifica dell'attuazione degli interventi)

La verifica dello stato di attuazione degli interventi, anche ai fini dello sblocco delle risorse per l'attuazione del secondo programma di interventi, è effettuata dal Comitato di Verifica e Monitoraggio degli Investimenti Pubblici, istituito ai sensi dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 12 dicembre 2002 (ex art. 8 del D.lgs 422/97).

Per Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Per La Regione Abruzzo

Il Presidente della Giunta Regionale

(Dott. Luciano d'Aiello)

